



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

23.1.2013

Ordinanza n. 3

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che

- con comunicazione corredata da certificazione medica, acquisita, in data 22/01/2013, al protocollo n.° 9930, questo Ente è venuto a conoscenza della presenza di un cittadino affetto da favismo, residente in questa Città, in via Archi C.E.P, lotto 6 scala D. int. 2 di Reggio di Calabria ;
- il favismo è un difetto congenito di un enzima normalmente presente nei globuli rossi e che il contatto con fave e piselli e/o inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;

Rilevato, quindi, che la coltura di fave in prossimità dell'abitazione del soggetto costituisce occasione di nocimento, nonché grave pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere compressa per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorchè di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Ravvisata, pertanto, la necessità di inibire permanentemente le coltivazioni di fave e piselli e di distruggere quelle attualmente esistenti nell'area avente un raggio di 500 metri dall'abitazione sita in via Archi C.E.P, lotto 6 scala D. int. 2 di Reggio Calabria;

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 ;

In virtù dei poteri attribuiti a questa Commissione dal D.P.R. 10 ottobre 2012, registrato in data 11.10.2012 alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -serie generale n.246 del 20.10.2012, con cui è stato disposto, ai sensi dell'art.143 del citato TUEL, lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria per la durata di diciotto mesi;

ORDINA

E' vietata la coltivazione di fave e piselli nell'area avente un raggio di 500 metri in linea d'aria da via Archi C.E.P. lotto 6 scala D. int. 2 di Reggio Calabria e le piantagioni di fave e piselli eventualmente ivi esistenti devono essere eliminate immediatamente e, comunque, non oltre giorni sette dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Il presente divieto, avente natura temporanea, deve essere rispettato sino a quando non sarà emanato atto di revoca per il venir meno delle condizioni di necessità.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, dove resterà affissa per trenta giorni consecutivi, e la diffusione della stessa a mezzo dei canali cittadini di informazione e l'esposizione presso la sede degli uffici della X circoscrizione- Archi.

La comunicazione della presente ordinanza al Comando Polizia Municipale, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Cal. U.O. Igiene e Sanità Pubblica ed ogni altro Organo di Polizia, incaricati del controllo e dell'esecuzione della stessa.

INFORMA

L'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Sezione di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Da Palazzo Municipale, li 2-3 GEN. 2013

La COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Panico, Castaldo, Piazza)

Servizio Conferenza dei Servizi

Palazzo San Giorgio - Via Piazza Italia 89100 Reggio Calabria
e-mail: sportellounico@reggiocal.it